(8)Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni, In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER DIMOSTRAZIONI E VALUTAZIONI

Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni secondo gli elementi di seguito riportati.

1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni (LGT-DV) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere nelle loro LGT-DV un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

- ML 3. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo;
 - proiettili a guida terminale;
 - munizioni, proiettili e cariche propulsive, appositamente progettati per uso militare.
- ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - sottocategoria 5.b) sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione; e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
 - sottocategoria 5.c) apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alle sottocategorie ML 5.a o ML 5.b.

Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate.

- ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - veicoli completi che rientrano nella sottocategoria ML 6.a.);
 - telai e torrette che rientrano nella sottocategoria ML 6.a);
 - apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.
- ML 7. Sono inclusi i seguenti prodotti:
 - sottocategoria 7.f) equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche;
 - sottocategoria 7.g) equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alle sottocategorie ML 7.a., ML 7.b. o ML 7.d., e loro componenti appositamente progettati.
- ML 8. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
 - tutte le sostanze aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - velocità di detonazione superiore o uguale a 8 000 m/s;
 - densità pari o non superiore a 1,80 g/cm3;



⁽¹) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni

di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2) Adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa, riuniti in sede di Consiglio, nella 3551^a sessione tenutasi il 19 giugno 2017.